

DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2012
492/2012/R/EEL

DISCIPLINA DEI CONTROLLI DEI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 17 luglio 2000;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità;
- l'Allegato A.54 al Codice di rete;
- il documento per la consultazione del 21 giugno 2012, 256/2012/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 256/2012/R/EEL);
- le osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 256/2012/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 disciplina la regolazione premi-penalità della qualità del servizio di trasmissione, basata su obiettivi di miglioramento annui dell'indicatore energia non fornita di riferimento;
- in particolare, con riferimento al medesimo Allegato A:
 - l'articolo 4 dispone che, entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013, la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) comunichi all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione;
 - l'articolo 8 dispone che gli Uffici dell'Autorità effettuano controlli a campione sui dati comunicati da Terna e, nel caso in cui, in esito ai controlli effettuati dall'Autorità, risulti che i dati comunicati da Terna non siano conformi alla normativa applicabile, i premi possono essere ridotti;
- il predetto articolo 8 dispone, inoltre, che, con successivo provvedimento, l'Autorità possa disciplinare le modalità di controllo dei dati comunicati da Terna;
- l'articolo 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 dispone i meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio per Terna, relativamente alla regolazione premi-penalità;
- l'Allegato A.54 al Codice di rete definisce, tra l'altro, i criteri per l'attribuzione delle cause delle interruzioni e per il calcolo dell'energia non servita a seguito delle medesime interruzioni;
- con il documento per la consultazione 256/2012/R/EEL, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti, al fine di disciplinare il controllo dei sotto-indicatori ENSR-TERNA ed ENSR-TELAT, comunicati da Terna, con particolare riferimento all'accertamento della corretta attribuzione delle cause e dell'energia non fornita di riferimento delle disalimentazioni sottoposte a controllo;
- in particolare, l'Autorità ha proposto la semplice correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT, con conseguente correzione del premio o della penalità, nei casi in cui i valori comunicati da Terna siano superiori a quelli ricalcolati dall'Autorità;
- nei casi in cui i valori dei predetti sotto-indicatori comunicati da Terna siano invece inferiori a quelli ricalcolati dall'Autorità, l'Autorità ha proposto:
 - a. in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità entro un limite massimo del 5-10%, la sola correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT, con conseguente correzione del premio o della penalità;
 - b. in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità superiore al 5-10% ed inferiore al 25-30%, la correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT, con conseguente correzione del premio o della penalità, e l'introduzione di una penalizzazione (ulteriore riduzione del premio o aumento della penalità) pari al 25-35% del premio o della penalità;
 - c. in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità superiore al 25-30%, la correzione dei sotto-

indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT, con conseguente correzione del premio o della penalità, e l'introduzione di una penalizzazione (ulteriore riduzione del premio o aumento della penalità) pari al 50-60% del premio o della penalità;

- Terna ha condiviso gli orientamenti dell'Autorità, rilevando che:
 - il calcolo dell'energia non fornita è nella completa disponibilità delle imprese distributrici e non di Terna;
 - la ricostruzione di un evento interruttivo è complessa, anche nell'attribuzione delle cause;
 - con riferimento alla precedente lettera a., la soglia massima per la sola correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT dovrebbe essere innalzata al 20%;
 - con riferimento alla precedente lettera b., la soglia per l'applicazione della penalizzazione massima dovrebbe essere innalzata al 40%, mentre la penalizzazione al di sotto di tale soglia dovrebbe essere abbassata al 20% del premio o della penalità;
 - con riferimento alla precedente lettera c., la penalizzazione massima dovrebbe essere non superiore al 40% del premio o della penalità;
- Terna non ha fornito elementi quantitativi utili alla modifica delle percentuali indicate dall'Autorità, limitandosi ad evidenziare generici aspetti di complessità, in particolare nella ricostruzione degli eventi interruttivi e nella attribuzione delle cause delle interruzioni;
- la società Edison S.p.A. ritiene che il premio dovrebbe essere completamente azzerato in caso di errori particolarmente significativi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare seguito agli orientamenti dell'Autorità in materia di disciplina dei controlli dei dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- accogliere parzialmente le osservazioni di Terna, confermando gli orientamenti del documento per la consultazione 256/2012/R/EEL e prevedendo:
 - la sola correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità entro il valore centrale della forchetta indicata dall'Autorità e pari al 7,5%;
 - in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità superiore al predetto 7,5% ed inferiore o uguale al limite massimo proposto dall'Autorità, e pari al 30%, la correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT con la conseguente correzione del premio o della penalità, e l'introduzione di una penalizzazione pari al valore centrale della forchetta indicata dall'Autorità e pari al 30% del premio o della penalità;
 - in caso di variazione tra il valore comunicato da Terna e quello ricalcolato dall'Autorità superiore al predetto 30%, la correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT con la conseguente correzione del premio o della penalità, e l'introduzione di una penalizzazione pari al valore inferiore della forchetta indicata dall'Autorità e pari al 50% del premio o della penalità;

- prevedere che nelle fasi di controllo anche il sotto-indicatore ENSR-ALTRI, non soggetto alla regolazione premi-penalità, possa essere corretto senza l'applicazione di ulteriori penalizzazioni;
- non accogliere la proposta di Edison S.p.A. circa l'azzeramento del premio in caso di errori particolarmente significativi, dal momento che per tali casi è comunque prevista la valutazione dell'Autorità di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di Terna;
- modificare gli articoli 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11

DELIBERA

1. di sostituire l'Articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 con il seguente:

“

Articolo 8

Controllo dei dati di qualità comunicati da Terna

- 8.1 L'Autorità effettua i controlli a campione dei dati comunicati da Terna ai sensi dell'articolo 4.
- 8.2 L'Autorità verifica, per ogni disalimentazione sottoposta a controllo, il valore dell'energia non fornita e la corretta attribuzione della causa, in applicazione di quanto disciplinato all'articolo 3 e nell'Allegato A.54, ai fini della determinazione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA, ENSR-TELAT e ENSR-ALTRI.
- 8.3 Qualora, in esito ai controlli effettuati, l'Autorità accerti che la causa della singola disalimentazione attribuita da Terna sia errata, l'Autorità attribuisce la causa corretta alla disalimentazione.
- 8.4 Qualora, in esito ai controlli effettuati, l'Autorità accerti che l'energia non servita della singola disalimentazione attribuita da Terna sia errata, l'Autorità attribuisce il valore corretto dell'energia non servita della disalimentazione.
- 8.5 In esito ai controlli effettuati, l'Autorità provvede alla eventuale correzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA, ENSR-TELAT e ENSR-ALTRI comunicati da Terna.
- 8.6 In caso di riduzione dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT l'Autorità procede all'aumento del premio o alla riduzione della penalità di cui all'articolo 7, separatamente per ciascun sotto-indicatore.
- 8.7 In caso di aumento dei sotto-indicatori ENSR-TERNA o ENSR-TELAT l'Autorità procede alla riduzione del premio o all'aumento della penalità di cui all'articolo 7, separatamente per ciascun sotto-indicatore.
- 8.8 Qualora l'aumento di cui al comma precedente:
 - a) sia superiore al 7,5% e non superiore al 30% del valore comunicato da Terna, l'Autorità applica, una volta effettuata la riduzione di cui al comma 8.7, una riduzione del 30% del premio o un aumento del 30% della penalità;

- b) sia superiore al 30% del valore comunicato da Terna, l'Autorità applica, una volta effettuata la riduzione di cui al comma 8.7, una riduzione del 50% del premio o un aumento del 50% della penalità.
- 8.9 Nei casi di cui al comma 8.8, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti di Terna per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.”;
2. ai commi 9.2 e 9.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, dopo le parole “di cui all'articolo 7”, sono aggiunte le parole “, come eventualmente modificati in esito ai controlli di cui all'articolo 8,”;
 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento.

22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni